Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

# ORDINANZA N. 75 DEL 17/05/2025

**Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale**

**OGGETTO: VIA MAZZINI. INTERRUZIONE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE E DI PISTA CICLABILE FRONTE CIVICO N. 3 PER PRESENZA DI UN CANTIERE EDILE E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE A LATO DELLO STESSO, DAL 19.05.2025 AL 30.09 2025.-**

## Il Responsabile

PREMESSO che il firmatario del presente atto ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada – con apposita Concessione/Autorizzazione n. 581 del 15.05.2025, ha ceduto temporaneamente parte di suolo pubblico (marciapiede e pista ciclabile) di via Mazzini fronte civ. 3 dal 19.05.2025 al 30.09.2025, per l'intero arco della giornata, al fine di realizzare un'area di cantiere finalizzata all'esecuzione dei lavori di cui SCIA 418338/2024.

ATTESO che la dimensione comprende il tratto di marciapiede e di pista ciclabile fronte il predetto civico di via Mazzini con conseguente interruzione del flusso pedonale e ciclabile.

RITENUTO di dover assicurare alla categoria debole un percorso di transito condiviso, in condizioni di sicurezza così come stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. 285/92 nonché dall'art. 40 del DPR 495/92.

PRESO ATTO delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale.

VISTI:

- gli artt. 5, 6, 7, 21, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e l'occupazione del suolo pubblico con opere depositi e cantieri stradali, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

gli artt. 30 – 43 del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTO il D.M. 10/07/2002 - Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2026 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO:

- che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;
- dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

**ORDINA**

dal 19.05.2025 al 30.09.2025, in fregio al civico 3 di via Mazzini, l'interruzione del marciapiede e della pista ciclabile ivi presenti e la contestuale realizzazione e mantenimento in opera, da parte della ditta esecutrice dei lavori di cui alla concessione 581/2025, di un percorso ciclo pedonale a ridosso dell'area di cantiere come da prospetto planimetrico allegato alla presente.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dal presente atto.

**DISPONE CHE**

- La presente ordinanza sia resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale verticale (ed orizzontale temporanea se necessaria) più confacente agli schemi di cui al D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati, cancellati o rimossi. Al termine di lavori, tutta la segnaletica temporanea di cantiere (orizzontale, verticale, luminosa) dev'essere rimossa e riposizionata/realizzata quella permanente.
- La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Piove di Sacco.
- Gli ufficiali e gli agenti del Comando Polizia Locale di Piove di Sacco e degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati a far rispettare tutte le prescrizioni del presente provvedimento.
- A carico dei trasgressori alle suddette prescrizioni, saranno applicate le sanzioni previste dal predetto codice della strada.
- Si avvisa l'utenza che è data facoltà agli agenti di polizia stradale presenti in loco nell'espletamento del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.
- La decorrenza di validità del presente atto decorre dalla conclusione dell'operazione di posizionamento/realizzazione della segnaletica fino alla sua completa rimozione, nei giorni e negli orari sopra indicati .
- Il presente provvedimento viene trasmesso:

Domicilio elettronico SUAP: miaarchitetti@pec.it
UTC LL.PP. - sede
Albo Pretorio on -line del Comune
Abaco – sede

Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Piove di Sacco
Guardia di Finanza di Piove di Sacco
Vigili del Fuoco di Piove di Sacco
Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco
Sottosezione di Polizia Stradale di Piove di Sacco
Sesa

**INFORMA**

- Ai sensi della legge n. 1034/1971, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del VENETO entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.
- In alternativa, per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 gg. dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco è consentito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

Il Responsabile
Gianni Meneghin
*Documento firmato digitalmente*
*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*